

Ill.mo Sig. Giudice I.
Dott.
Dott.ssa

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

OGGETTO: **relazione di perizia di parte** per le controdeduzioni alla relazione del CTU inerente la **causa civile n°.....** vertente tra(parte attrice) contro (parte convenuta)

1) PREMESSA

In qualità di perito di parte nominato dalla nella causa civile in oggetto, il sottoscritto ing. Giuseppe Infusini, iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n°890 ed all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Cosenza al n°1391, in base allo studio degli atti di causa e della relazione presentata dal C.T.U., rassegna la seguente relazione di perizia di parte.

2) QUESITO

Il quesito formulato dal Sig. Giudice I. è il seguente:

Determini il C.T.U. l'esatto confine tra i fondi di proprietà degli attori e quelli dei convenuti attenendosi al confine delineato nelle mappe catastali nonché verifichi la fondatezza di quanto lamentato dagli attori in ordine all'installazione di una condotta e di un cancello nel fondo di loro proprietà.

Dopo aver preso attenta visione dell'elaborato redatto dal C.T.U., il sottoscritto ritiene necessario, per i giusti fini di causa, di dover far rilevare, all'Ill.mo Sig. Giudice I. le inesattezze e le incertezze contenute nelle risposte fornite dal C.T.U. in ordine al quesito formulato.

3) OSSERVAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DEL C.T.U.

In occasione del primo sopralluogo avvenuto in data 05.11.2005 (e non come riportato erroneamente dal C.T.U., nel suo verbale, in data 05.12.2005) il sottoscritto ha fornito al C.T.U. il proprio recapito allo scopo essere informato sulle date dello svolgimento operazioni successive.

Il C.T.U., invece, contravvenendo alle norme comportamentali che disciplinano la materia, non ha informato direttamente il sottoscritto sul prosieguo delle operazioni peritali.

Infatti, a far data dal 16.11.2005 (giorno in cui, causa del cattivo tempo, non è stato possibile il prosieguo degli accertamenti ed i rilievi richiesti dal G.I.) il sottoscritto non è più venuto a conoscenza delle operazioni svolte dal C.T.U. che (come egli riporta a pag. 4 della sua relazione) si sono svolte "nell'arco di più giornate dal 28.11.2005 al 6.12.2005".

Ciò malgrado, il sottoscritto, dall'attenta lettura e disamina della relazione del C.T.U.,

avendo riscontrato un errato criterio di procedura che non permette di addivenire ad una risposta certa in ordine al quesito posto dal sig. Giudice, espone di seguito le proprie determinazioni ed osservazioni.

4) CONTRODEDUZIONI ALL'ITER PROCEDURALE SEGUITO DAL C.T.U.

L'iter procedurale seguito dal C.T.U. non può condurre alla corretta individuazione del confine catastale.

Infatti il confine oggetto di verifica è quello scaturito dalla "dividente" riportata nel tipo di frazionamento prot. N°.....a firma deled approvato dall'U.T.E. di Cosenza in data (confr. All. "A" alla presente relazione-linea colorata in tinta fucsia).

La mappa può costituire elemento di confronto grafico con le risultanze di un rilievo di aggiornamento solamente quando non esistono documenti di maggiore probatorietà con i quali, tra l'altro, è possibile un raffronto direttamente a livello di misure. Infatti la parte di confronto tra la situazione rilevata e documentazione probante, assume particolare significatività in relazione all'autonoma ricostruibilità dell'oggetto da verificare (confine) che, essendo stata eseguita sulla base delle sole misure assunte, può mettere in evidenza incongruenze significative.

Quanto sopra detto risulta di particolare e primaria importanza in quanto consente di affermare che **il confine oggetto di causa, non essendo un confine esistente all'impianto del N.C.T.**, non può essere considerato una fonte primaria da utilizzare per la sua ricostruzione e verifica.

Infatti detto confine, come accertato e documentato dallo stesso C.T.U., deriva da un atto geometrico di aggiornamento catastale costituito dal citato tipo di frazionamento (prot. N°.....– All. "A"). Da tale atto si possono chiaramente desumere le misure rilevate in loco, gli allineamenti e gli squadri che hanno consentito al tecnico redattore (.....) di riportare sull'estratto mod. 51, la nuova dividente che definisce il confine tra le particelle n°..... (lato sud-ora n°.....) e particelle n°..... e n°...(lato nord) del foglio di mappa n°..... del Comune di Montalto Uffugo.

La restituzione delle nuove geometrie, derivate dalle misure riportate nel suddetto tipo di frazionamento e riportate a loro volta sul foglio di mappa (visura) in sede di approvazione preventiva dell'atto medesimo da parte dell'U.T.E., **non può costituire "certezza del confine"** poiché lo stesso è inevitabilmente affetto da possibili e normali errori di "graficismo".

In definitiva il C.T.U., ponendo a base del suo rilievo la mappa catastale, non può addivenire alla ricostruzione certa del confine come riportato nel più volte citato tipo di frazionamento n°..... (All. "A" – linea evidenziata in tinta fucsia).

Infatti egli, operando un rilievo topografico (con procedura poligonometrica) ha effettuato la restituzione topocartografica del confine oggetto di causa, facendo esclusivamente riferimento alla mappa-visura che, per come ampiamente specificato, non può costituire fonte di certezza.

Ne' si evince, dall'elaborato del C.T.U., alcuna verifica dell'attendibilità e della precisione del documento posto a base del rilievo, attraverso, per esempio, una verifica in loco di distanze da punti certi, evincibili dal tipo di frazionamento n°.....

A ciò si aggiunga che la restituzione del rilievo, con procedura informatizzata, eseguita dal C.T.U. con una serie di passaggi tra i quali la "creazione di file di lavoro" (confr. pag. 5 elaborato C.T.U) con estensione "dxf", la successiva scansione del foglio di mappa (affetto dalle citate incertezze) con apposito scanner e trasformato in file "bmp", importo dei dati per la georeferenziazione e vettorializzazione, rende ancor più incerto ed inattendibile il risultato cui giunge il C.T.U.. Tali operazioni, infatti, come si può obiettivamente dedurre, sono inevitabilmente affette da errori di tipo sistematico a casuale che, del resto, vengono ammessi dallo stesso C.T.U. (confr. pag. 5, 3° capoverso dell'elaborato del C.T.U.).

Osservazione allo svolgimento delle operazioni descritte dal C.T.U

*Il C.T.U a pag. 5, 3° capoverso del suo elaborato pur scrivendo "...al fine di ridurre al minimo i possibili errori di scrittura e di copiatura dei dati rilevati...", nulla dice, in seguito, sull'entità delle differenze riscontrate tra confine reale e confine catastale (variabile tra 0 e 40 cm secondo il C.T.U.) in rapporto alle **tolleranze ammissibili** in funzione, soprattutto, della scala con cui vengono rappresentate le mappe catastali e le relative planimetrie ad esse afferenti.*

5) CONCLUSIONI

Considerato che il C.T.U. ha completamente ignorato la corretta procedura prevista per la ricostruzione del confine, con riferimento al documento probante (tipo di frazionamento n°42/1979), **il sottoscritto ritiene che le risultanze che egli fornisce debbano considerarsi inesatte e non certe.**

Tuttavia, trattando nel merito le conclusioni cui giunge il C.T.U., si evince che le "differenze" tra confine reale e quello catastale riscontrate (*che il C.T.U. descrive come di "pochi centimetri"*) **debbono comunque considerarsi ricadenti ampiamente nelle tolleranze** previste in materia e, **pertanto, il confine reale deve ritenersi coincidente con quello catastale.**

In virtù di questa conclusione, anche quanto lamentato dagli attori circa l'installazione di una conduttura e di un cancello nel terreno di loro proprietà (contenuto nella seconda parte del quesito) si rileva, di conseguenza, infondato.

Dopo quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene di aver evaso con la dovuta diligenza e meticolosità l'incarico affidatogli.

IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE

(Ing. Giuseppe Infusini)

Rende, li 11.03.2006